

**Codice regionale dell'edilizia.**

**Art. 21**

*(Norme comuni al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività) (1)(9)*

**1.** La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono presentate dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

(10)

**1 bis.** Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.

(8)

**2.** Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie ai sensi del comma 1 , oltre il proprietario:

**a)** il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

**b)** l'affittuario di fondo rustico;

**c)** il concessionario di beni demaniali;

**d)** il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

**e)** il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

**3.** I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire anche gli interventi realizzabili in attività edilizia libera previsti dagli articoli 16 e 16 bis, nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività previsti dall'art. 17.

(2)(11)(12)

**4.** Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto di intervento, né comportano limitazione dei diritti dei terzi.

(3)(13)

**5.** Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte. I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 26.

(4)(14)(17)

**6.** Il titolare del permesso di costruire è obbligato a comunicare al Comune l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 e dalle altre leggi di settore.

(5)(15)

**7.** Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività comprendono anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.

(6)(16)

**8.** Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

(7)

Note:

- 1** Rubrica dell'articolo modificata da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 2** Parole aggiunte al comma 3 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3** Parole aggiunte al comma 4 da art. 144, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 4** Parole aggiunte al comma 5 da art. 144, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
- 5** Parole aggiunte al comma 6 da art. 144, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
- 6** Parole aggiunte al comma 7 da art. 144, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
- 7** Parole sostituite al comma 8 da art. 144, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
- 8** Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 6, L. R. 13/2014
- 9** Rubrica dell'articolo modificata da art. 36, comma 2, L. R. 29/2017
- 10** Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 3, L. R. 29/2017
- 11** Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera a), L. R. 29/2017
- 12** Parole aggiunte al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera b), L. R. 29/2017
- 13** Parole soppresse al comma 4 da art. 36, comma 5, L. R. 29/2017
- 14** Comma 5 sostituito da art. 36, comma 6, L. R. 29/2017
- 15** Parole sostituite al comma 6 da art. 36, comma 7, L. R. 29/2017
- 16** Parole soppresse al comma 7 da art. 36, comma 8, L. R. 29/2017
- 17** Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 7, L. R. 6/2019